

Associazione Autismo Toscana ODV
iscritta nel Registro Nazionale del Terzo Settore, sezione ODV
ai sensi del Decreto regione Toscana n. 21663 del 02/11/2022
Via delle Ginestre, 9 San Pierino- 50054 Fucecchio (Fi)
Tel. 0571 261812 - C.F. 91020750484
www.autismotoscana.it - autismotoscana@pec.it

Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

L'anno 2025, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 21,00, a seguito di formale convocazione, essendo andate deserte l'Assemblea in prima convocazione del 19 dicembre 2025 e l'assemblea in seconda convocazione del 20 dicembre 2025, si è riunita, in terza convocazione, presso la sede dell'associazione a Fucecchio (FI) in Via delle Ginestre 9, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Autismo Toscana per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale su richiesta della Città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell'art.9 D.M. 106/2020;
- 2) Varie ed eventuali;
- 3) Lettura ed approvazione del verbale

Presenti: Lupi Marino per Autismo Toscana, Modica Veronica per Autismo in Blu, Sandra Biasci per Autismo Livorno, Carrai Alessandro per Autismo Casa di Ventignano, Andrea Laurenzi per Autismo Arezzo, Bigazzi Simone, Comparini Franco, Lo Presti Eluisa, Comparini Marino, Bitossi Marco, Geri Maria Serena, Cesare Carlo e Bacci Cocchi Patrizia.

Presiede l'assemblea il Presidente Marino Lupi, il quale chiama alle funzioni di Segretario Alessandro Carrai.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che ai sensi dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguarsi alle norme contenute nel codice del Terzo settore D. Lgs n. 117/2017 e sue successive modifiche e integrazioni, così come richiesto dagli uffici della Città Metropolitana di Firenze.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, il quale sostituisce integralmente il precedente Statuto.

L'assemblea delibera che il nuovo Statuto sia allegato al presente verbale come parte integrale e sostanziale.

L'assemblea, a voti unanimi, decide che il rinnovo cariche si svolga al termine del mandato delle attuali.

L'assemblea, a voti unanimi, decide di confermare che l'indirizzo esatto dell'associazione Autismo Toscana ODV, avente sede legale nel comune di Fucecchio, è Via delle Ginestre n.9 San Pierino – Fucecchio (FI).

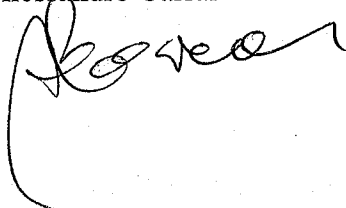
L'assemblea prende atto che la registrazione del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate è esente da imposta di bollo e di registro, come dispone l'art. 82 del Codice del Terzo Settore, decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, con facoltà di delega.

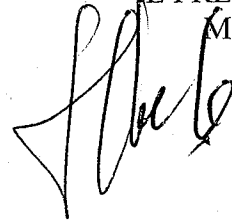
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

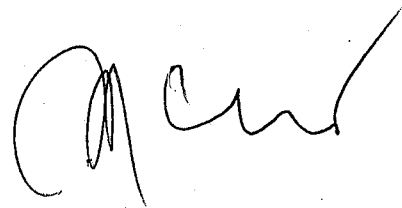
il Segretario
Alessandro Carrai



IL PRESIDENTE
Marino Lupi



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI
Atto registrato il 29/12/2025 al n° 611
Serie 3-N 1 originali Esatti euro ESENTE



STATUTO AUTISMO TOSCANA

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra genitori, familiari e simpatizzanti di persone affette da sindrome autistica o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Autismo Toscana ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Fucecchio (FI) e con durata illimitata. L'eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale si trasferisca all'interno del Comune di Fucecchio. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

Autismo Toscana è una organizzazione di volontariato - ODV -.

L'Acronimo ETS sarà inserito automaticamente nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente all'iscrizione nel RUNTS.

Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si accetta che l'autismo sia la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In via prioritaria l'associazione svolge le attività di interesse generale indicate nella lettera w) del citato articolo 5:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

In relazione ai fini perseguiti l'associazione può svolgere anche le attività previste dalle lettere a), b), c), d), i), p), q), s) e u).

L'Associazione si propone di:

1) Difendere i diritti e le pari opportunità per le persone autistiche, ispirandosi alla Carta dei Diritti presentata dall'Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 1996.

2) Promuovere ed attuare la formazione delle persone interessate alle problematiche dell'autismo (insegnanti, terapisti, volontari, ecc.) attraverso corsi, convegni e pubblicazioni, coerentemente con le definizioni internazionali ufficiali di Autismo e di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle conoscenze universalmente accettate sull'Autismo, e promuovendo le strategie di intervento rigorosamente controllate e ritenute efficaci dalla comunità scientifica internazionale.



3) Stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici e privati nonché associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica, allo scopo di:

a) garantire il migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle persone autistiche, l'autonomia personale e lavorativa e per garantire una vita piena e dignitosa secondo le proprie possibilità nel rispetto della diversità e dei diritti della persona con attenzione particolare ai bisogni delle meno dotate;

b) migliorare la qualità di vita dei familiari e promuovere la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa, pur valorizzando il loro ruolo di partner attivi nella presa in carico educativa della persona autistica.

4) Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative e centri riabilitativi allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche

5) Stabilire rapporti di collaborazione attiva e continuativa con l'Associazione europea Autisme Europe e con i suoi membri allo scopo di scambiare esperienze e conoscenze, di realizzare progetti comuni e di sviluppare una rete internazionale di solidarietà.

6) svolgere attività di volontariato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà eventualmente successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro sono rappresentati presso l'Associazione da un singolo rappresentante.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione;
- comunicare all'associazione i loro recapiti e le eventuali variazioni.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli obblighi previsti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

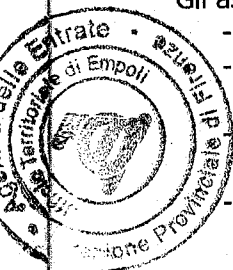
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

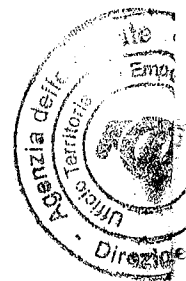
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.





ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato, persona fisica o associazione, ha un voto. Le associazioni affiliate sono rappresentate in Assemblea da un loro delegato.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

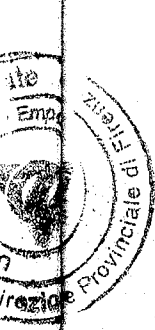
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, per posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati oppure, per posta cartacea, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è da lui convocata almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà essere tenuta, di norma, entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- 
- individua l'ente del Terzo Settore o altra organizzazione di volontariato a cui devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti; nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo con un numero di preferenze non superiori a 3;
- elegge, se necessario il collegio dei revisori e gli altri eventuali organi associativi previsti dalla legge;
- delibera sul bilancio preventivo e bilancio consuntivo o rendiconto di cassa;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- formula proposte per il buon funzionamento dell'associazione.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

L'assemblea straordinaria è convocata obbligatoriamente per:

- 1) deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; per modificare l'Atto costitutivo (solo in assenza di Statuto) e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Dopo due assemblee straordinarie che non riuscissero a raggiungere la validità minima di presenti ($\frac{2}{3}$ degli associati) dalla terza convocazione, per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto la presenza necessaria scende al $\frac{2}{5}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 2) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione: per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Dopo due assemblee straordinarie che non riuscissero a raggiungere la validità minima di presenti ($\frac{2}{3}$ degli associati) dalla terza convocazione, per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione la presenza necessaria scende al $\frac{2}{5}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 3) deliberare lo scioglimento; per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Dopo due assemblee straordinarie che non riuscissero a raggiungere la validità minima di presenti ($\frac{3}{4}$ degli associati) dalla terza convocazione, per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio la presenza necessaria scende al $\frac{1}{2}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa e l'eventuale Bilancio sociale nei casi con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- fissare la quota annuale di associato;
- eleggere il Presidente tra i suoi membri;
- eleggere il Vicepresidente tra i suoi membri;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea degli associati promuovendone e coordinandone le attività e autorizzando le spese;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- effettuare, ai competenti uffici, tutte le comunicazioni previste dalle norme;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo riunisce su convocazione del Presidente, di norma tre volte l'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri; in tal caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è obbligato a riunirsi prima dell'Assemblea annuale dei soci indetta per l'approvazione del bilancio.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, spedita, per posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e-mail risultante dal libro dagli atti associativi oppure, per posta cartacea, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dagli atti associativi.

È ammesso l'intervento alla riunione del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente del Consiglio Direttivo che partecipa e vota.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione successiva.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, pertanto la sua nomina e l'avvio della sua attività sono subordinate al verificarsi delle predette condizioni di legge.

Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

IL Revisore legale dei conti è nominato solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, pertanto la sua nomina e l'avvio della sua attività sono subordinate al verificarsi delle predette condizioni di legge.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio o rendiconto per cassa annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Nel caso che l'associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori di 100 mila euro annui o comunque superi le soglie previste dal Codice del Terzo Settore o dai suoi eventuali aggiornamenti, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti,



De
H

compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Nell'eventualità che l'associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori di 1 milione di euro annui o comunque superi le soglie previste dal Codice del Terzo Settore o dai suoi eventuali aggiornamenti, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

RT. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se nominati, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta da inviarsi al Presidente e per conoscenza al Consiglio Direttivo.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, su indicazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: EMPOLI

Registrazione di Atto Privato

Il 29/12/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZJ, serie 3, numero 611

data di stipula: 21/12/2025

ident.vo telematico: TZJ25L000611000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: LPUMRN58A14D815G

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91020750484				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

